



Sentenza n. 242/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi

Presidente

Maristella Filomena

Primo Referendario (relatore)

Guido Tarantelli

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. **24483** del registro di Segreteria, relativo al conto giudiziale n. **42717**, reso dall'agente contabile **MANES Maria Teresa**, avente a oggetto il conto della riscossione dei diritti di segreteria del settore demo-anagrafico del Comune di Acri (CS) per l'esercizio finanziario 2023.

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti del giudizio;

visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile;

Uditi all'udienza pubblica del 23 giugno 2026, il giudice relatore Primo Referendario

Maristella Filomena, l'agente contabile e il Pubblico ministero SPG dott.ssa Federica

Pallone. Nessuno è comparso per l'amministrazione.

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione n. 14/2026, depositata in data 28/01/2026, il magistrato designato

ha concluso per l'irregolarità del conto n. 42717, reso dalla sig.ra Manes Maria Teresa

di riscossione dei diritti di segreteria del settore demo-anagrafico del Comune di Acri

(CS), relativo all'esercizio finanziario 2023, depositato con resa Sireco n. 562516 dell'8

	maggio 2024 e rendicontante una somma riscossa pari a euro 177,00 (interamente	
	versata in tesoreria). Dalla relazione risulta che in sede istruttoria, a seguito di richie-	
	sta di chiarimenti il Comune aveva precisato che l'importo rendicontato si riferiva al	
	solo periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2023, incassato in contanti, mentre dal 1° marzo	
	2023, con il passaggio alla riscossione mediante PagoPA, erano state riscosse ulteriori	
	somme per euro 756,04, non incluse nel conto. Rilevava quindi che il conto rendicon-	
	tava esclusivamente le somme riscosse in contanti, e richiamata la nozione espansiva	
	di “maneggio” di denaro pubblico, per cui l'obbligo di rendicontazione deve riguar-	
	dare tutte le forme di pagamento utilizzate indipendentemente dalle relative moda-	
	lità tecniche, il magistrato designato ha ritenuto il conto privo dei requisiti minimi di	
	“sufficienza” ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di resa di cui agli artt. 139 e 140	
	c.g.c., con conseguente improcedibilità ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c., chiedendo	
	la fissazione dell'udienza e sottoponendo al Collegio, in caso di accoglimento, anche	
	l'eventuale trasmissione degli atti alla Procura regionale per l'attivazione del giudizio	
	per la resa del conto.	
	2. Con decreto presidenziale n. 55/2026 del 4 febbraio 2026, ritualmente comunicato	
	unitamente alla relazione del magistrato designato è stata fissata l'udienza di discus-	
	sione del giudizio al 23 giugno 2026.	
	3. Con nota depositata il 21 maggio 2026, l'agente contabile Manes Maria Teresa ha	
	trasmesso memoria e produzione documentale con le quali, richiamata la giurispru-	
	denza della Corte dei conti, ha rappresentato di aver proceduto alla rettifica della	
	resa del conto giudiziale n. 42717, comprensivo di tutte le forme di pagamento uti-	
	lizzate dagli utenti (contanti e PagoPA), trasmettendo: il nuovo conto giudiziale n.	
	42717 rettificato; la delibera di Giunta comunale n. 105 del 21 maggio 2026, recante la	
	rettifica della delibera G.C. n. 36 del 16 febbraio 2024, avente a oggetto la nuova pa-	
	2	

	rifica del conto per l'anno 2023; i verbali di cassa dell'Organo di revisione relativi al	
	I, II, III e IV trimestre 2023; le reversali di incasso relative alla riscossione dei diritti	
	di segreteria del settore demo-anagrafico del periodo.	
	4. All'udienza pubblica del 23 giugno 2026 le parti hanno concluso come da verbale.	
	La causa è stata trattenuta in decisione.	
	5. In via preliminare, si osserva che ai sensi dell'art. 140, comma 3, del codice di giu-	
	stizia contabile, il deposito del conto costituisce l'agente in giudizio. Il giudizio si	
	instaura per effetto della sola presentazione del conto alla Corte, prescindendo dall'i-	
	niziativa della parte pubblica. Nel caso di specie, il conto giudiziale n. 42717, reso	
	dalla sig.ra Manes Maria Teresa, è stato depositato l'8 maggio 2024 (resa Sireco n.	
	562516), da tale data il conto è devoluto alla cognizione di questa Corte.	
	6. Oggetto del giudizio è sia il documento contabile, sia la gestione ivi rappresentata,	
	al fine di verificare la regolarità complessiva della gestione del denaro pubblico (cfr.	
	SS.RR. n. 720/A/1991; Corte Cost. n. 292/2001). Il conto depositato l'8 maggio 2024	
	esponeva tuttavia le sole somme riscosse in contanti (euro 177,00), omettendo gli im-	
	porti riscossi tramite PagoPA (euro 756,04). Tale rappresentazione parziale non as-	
	solve l'obbligo di resa del conto di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c. atteso che l'obbligo di	
	rendicontazione si estende a tutte le forme di pagamento utilizzate.	
	7. In data 21 maggio 2026 l'agente contabile ha depositato, per la medesima gestione,	
	un nuovo conto giudiziale comprensivo di tutte le riscossioni e corredato da delibe-	
	razione di parifica. Il presente giudizio, avente a oggetto il primo conto parziale, deve	
	essere pertanto dichiarato improcedibile.	
	8. Le spese di giudizio sono compensate ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., in ra-	
	gione della natura meramente processuale della decisione.	
	P.Q.M.	
	3	

[illegible]